



- AVV. CRISTIANO DALLA TORRE -

Via Monte Piana, 14 - 31100 Treviso
Telefono e fax 0422 435364
E.mail avv.c.dallatorre@gmail.com PEC cristianodallatorre@pec.ordineavvocatitreviso.it

RICORSO PER I FUNZIONARI E.Q. DI VENEZIA AVVERSO L'INDEBITO RECUPERO AL LORDO, E NON AL NETTO, DELL'IRPEF E DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SULLA DUPLICAZIONE DELLA I.I.S. E DEI RELATIVI ARRETRATI 2024 E 2025.

IL MINISTERO CHIEDE INDIETRO LE RITENUTE?
SBAGLIA E DEVE PAGARE !!!

La Uil-Scuola Venezia patrocina un ricorso innanzi al Giudice del Lavoro e avverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che sta operando l'indebito recupero dell'erronea duplicazione dell'Indennità Integrativa Speciale e dei relativi arretrati 2024 e 2025, al lordo dell'Irpef e delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle spettanze stipendiali dei Funzionari E.Q. nel corso del 2025.

Nel rapporto di lavoro subordinato, infatti, il datore versa al dipendente la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso.

Con l'ordinanza n. 141 del 06.01.2025, la Cassazione sulla scia del consolidato orientamento giurisprudenziale di altre sentenze, si esprime ritenendo che, in tale evenienza, il datore, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.

Il datore, infatti, ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Ciò che rileva non è il rapporto intercorrente fra l'Agenzia fiscale e l'interessato, ma quello fra il ricorrente e l'Amministrazione, nell'ambito del quale la seconda versa al primo gli emolumenti al netto delle ritenute fiscali, con la conseguenza che non risulterebbe né logico, né equo chiedere all'interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall'Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi.

In linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui, si ribadisce, la restituzione deve riguardare solo le somme "effettivamente" percepite, ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità

del percettore, si colloca l'art. 150 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) rubricato "Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto", che ha inserito il comma 2 bis all'articolo 10 del Tuir (D.P.R. 917/1986).

L'art. 150 del D.L. n. 34/2020 ha infatti modificato l'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, lasciando invariata la lettera d-bis) che regola la restituzione delle somme al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite nel momento in cui sono state percepite.

La novella prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato, se assoggettate a ritenuta, devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione e non costituiscono oneri deducibili.

La modifica normativa prevede, dunque, che la restituzione delle somme debba avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, ovvero al lordo, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Per il calcolo dell'importo netto da restituire il sostituto dovrà sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito. La restituzione delle somme e l'emersione del credito d'imposta dovranno essere indicati rispettivamente nel modello di CU rilasciata dal sostituto e nel modello 770.

Nel CU, nel caso in cui le somme (di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir) vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti devono essere indicate nel punto 477. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella ripetizione di somme erroneamente corrisposte, può recuperare solo le somme effettivamente percepite dai dipendenti, al netto e non al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, giustappunto la possibilità per il Ministero, quale sostituto di imposta, di richiedere al fisco le somme erroneamente trattenute e versate in eccesso rispetto all'IRPEF effettivamente dovuta dal dipendente, senza addossare al dipendente medesimo l'onere di una restituzione di quote fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Il lavoratore ha diritto di agire nei riguardi del Ministero, che si sta illegittimamente appropriando di somme che non aveva diritto di chiedere al lavoratore.

Si indicano i documenti necessari per procedere con il ricorso

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- Copia del mandato, dell'informativa sulla privacy e del conferimento dell'incarico compilati e sottoscritti;
- Copia del provvedimento di recupero della duplicazione della i.i.s. e dei relativi arretrati 2024 e 2025
- **Per informazioni e Appuntamenti Vitaliano Brescia 388-1662639**

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo email
segreteriastudiadallatorre@gmail.com